

CINQUANTENARIO LICEO BRUNO

Associazione culturale

STATUTO

Articolo 1. Natura, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione "CINQUANTENARIO LICEO BRUNO – Associazione culturale", con sede in Venezia Mestre, per ora in Via Baglioni 26.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2. Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e organizzare le attività e le iniziative relative al cinquantenario del Liceo Scientifico "Giordano Bruno" di Mestre.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro, potrà raccogliere fondi da soggetti pubblici e privati che destinerà esclusivamente allo scopo sociale.
3. L'Associazione resterà in vita fino alla conclusione dell'anno scolastico 2018/2019, successivamente al 31 agosto 2019 dovrà essere liquidata e definitivamente sciolta entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 3. Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può compiere qualsiasi attività o iniziativa ritenuta utile al loro conseguimento e compatibile con i valori, i principi, la forma ed i requisiti per la propria qualificazione quale associazione di promozione culturale.
2. In particolare, l'Associazione può, ma non esclusivamente:
 - a) promuovere incontri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubblici legati alle proprie finalità;
 - b) promuovere, condurre e partecipare ad attività di ricerca sui temi oggetto delle proprie finalità oltre che favorire ed organizzare attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione;
 - c) stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o contratti con enti pubblici e privati, allo scopo di effettuare e sostenere attività inerenti le finalità associative;
 - d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità associative.
3. Le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione delle proprie finalità.

Articolo 4. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali associative a carico dei Soci, da eventuali indennità e contributi pubblici o privati, nonché da eventuali introiti straordinari.
2. In particolare, ma non esclusivamente, esso può essere costituito da:
 - a. contributi dei Soci;
 - b. contributi di privati, persone fisiche o giuridiche;
 - c. contributi di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
 - d. contributi di Organismi Internazionali;
 - e. donazioni;
 - f. entrate derivanti da eventuali attività marginali;

Articolo 5. Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascuno anno. Entro il 30 aprile l'Assemblea dei Soci approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, proposto dal Consiglio Direttivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
2. Gli eventuali avanzi della gestione annuale, dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti o il potenziamento delle attività dell'Associazione o l'acquisto di beni materiali.
3. E' vietata la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6. Membri dell'Associazione

1. Sono membri dell'Associazione i Soci che hanno costituito l'Associazione e coloro i quali in seguito assumono la qualifica di Socio in base ai commi successivi del presente articolo.
2. Oltre ai Soci costituenti possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che:
 - a) condividono le finalità dell'Associazione;
 - b) si impegnano a versare la quota annuale.
3. Il Consiglio Direttivo delibererà l'ammissione a Socio a maggioranza dei suoi componenti, con la stessa maggioranza potrà respingere domande di ammissione a Socio.
4. L'ammissione a Socio sarà esecutiva a tutti gli effetti solo a seguito del pagamento della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei Soci per il mancato pagamento della quota annuale, per palese inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per altri motivi che ledano gravemente l'immagine dell'Associazione.

Articolo 7. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Tesoriere;

Articolo 8. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal socio più anziano di età presente. Essa è convocata dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresa la posta elettronica, con almeno otto giorni di preavviso o, in caso d'urgenza, con tre giorni di preavviso. L'Assemblea è valida anche senza convocazione purché siano presenti tutti i Soci.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Ciascun Socio presente in Assemblea può rappresentare, al massimo, due sole deleghe.
5. La partecipazione all'Assemblea può avvenire da parte dei soci, per quanto tecnicamente possibile, anche mediante collegamento video o audio.

Articolo 9. Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) In sede Ordinaria con deliberazioni assunte con la maggioranza dei Soci presenti:
 - i. discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario;
 - ii. eleggere il Consiglio Direttivo in numero da tre a nove componenti, tra i quali nomina il Presidente, componente scelto tra i membri dell'Assemblea;
 - iii. provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo che sono venuti a mancare per dimissioni o altro motivo. Tali componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte;
 - iv. deliberare l'ammontare della quota annuale a carico dei Soci;
 - v. nominare il Tesoriere al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - vi. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- b) In sede Straordinaria con deliberazioni assunte con la maggioranza dei Soci:
 - i. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - ii. deliberare sulle proposte di modifica sullo Statuto;
 - iii. deliberare sul trasferimento della sede anche se all'interno del Comune di Venezia;
 - iv. deliberare in base al precedente articolo 6) sulla nomina o sulla esclusione di un Socio;
 - v. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Consiglio Direttivo

1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino al 31 agosto 2019. Se un componente viene a mancare per dimissioni o altro motivo il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione di un altro componente che resta in carica fino alla prima Assemblea successiva che provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 9) comma 1. lett. a) - iii.
2. Il Consiglio Direttivo può altresì eleggere, sempre nel suo seno, un Vice Presidente determinandone le funzioni.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato, dal presente Statuto, alla competenza degli altri organi dell'Associazione.
4. In particolare, ma non in via esaustiva, il Consiglio Direttivo, provvede a:
 - a) determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione e relativi programmi;
 - b) predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e mobili, nonché disporre l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza dell'investimento;
 - d) deliberare le eventuali erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e le iniziative dell'Associazione avvalendosi, se necessario, della consulenza di esperti;
 - e) deliberare in merito alla stipulazione di contratti, di mutui e di aperture di credito, nonché relativamente a ogni altra operazione bancaria necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) autorizzare il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
 - g) autorizzare l'istituzione di sedi distaccate e Unità Territoriali dell'Associazione.

Articolo 11. Convocazione e quorum

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresa la posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso o, in caso d'urgenza, con un giorno di preavviso.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
8. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità vale doppio il voto di chi presiede.
11. E' ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante collegamento video o audio.

Articolo 12. Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea in base al precedente art. 9 comma 1 lettera a) tra i suoi componenti.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta:
 - a) esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;
 - b) sovrintendere all'attuazione del programma;
 - c) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - d) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - e) agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando difensori.
3. Il Presidente può conferire deleghe specifiche per l'esercizio dei suoi poteri ad altri componenti del Consiglio Direttivo o Soci dell'Associazione.
4. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l'obbligo di riferirne entro venti giorni al Consiglio Direttivo affinché provveda alla ratifica delle delibere presidenziali adottate d'urgenza.

Articolo 14. Tesoriere

1. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Al Tesoriere, nell'ambito di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, compete la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, la tenuta della documentazione sociale e contabile e la predisposizione della bozza del rendiconto economico e finanziario da proporre annualmente al Consiglio.

Articolo 15. Durata ed estinzione

1. L'Associazione ha durata fino alla conclusione dell'anno scolastico 2018/2019 e precisamente fino al 31 agosto 2019. Entro quella data l'Assemblea in sede straordinaria delibererà lo scioglimento dell'Associazione nominando un liquidatore che procederà all'attività di liquidazione da concludersi con lo scioglimento entro il 31 dicembre 2019.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi o che perseguano scopi di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 17. Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi dell'Associazione saranno validamente costituiti e potranno legittimamente operare nella composizione e per la durata determinata in sede di atto costitutivo.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Venezia.

